



FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON
UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Decisione n. 2/2026

Procedimento 2/2026

Oggetto: Campionato Regionale a Squadre - Sicilia Orientale, svoltosi in Paternò (CT) il 3.05.2026

Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Luca Sanzi

PREMESSO IN FATTO

- dalla lettura dei referti arbitrali trasmessi dal Giudice Arbitro relativi alla manifestazione in oggetto, la Società ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BADMINTON MILAZZO (cod. aff.1820) è risultata presente con formazione incompleta per tre incontri, e precisamente quelli contro la ASD La Scintilla, la ASD Castel. Di Iudica e la ASD Gymnase.

CONSIDERATO

- che con ordinanza del 4 giugno u.s., è stato anzitutto contestato alla medesima ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BADMINTON MILAZZO che tale violazione si pone in contrasto col precetto contenuto nell'articolo 3.13.2 del Regolamento delle Gare, da leggersi nell'ambito sistematico dell'ordinamento della Federazione Italiana Badminton anche in relazione agli articoli 1 e 2 del Regolamento di Giustizia ed all'articolo 7 dello Statuto Federale. Contestualmente è stato disposto che in data odierna si sarebbe provveduto alla decisione sul caso in questione concedendo i termini di cui all'articolo 84 del Regolamento di Giustizia al fine di prendere posizione sui fatti sopra indicati.

PRESO ATTO

- che nel termine così concesso la ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BADMINTON MILAZZO ha fatto pervenire memoria difensiva.

CONSIDERATO

- che con tale memoria è stato dedotto che l'incompletezza è stata causata dalla improvvisa indisposizione, per influenza occorsa nello stesso giorno della disputa degli incontri in questione, dell'atleta Simone Ruvolo, come da certificato di malattia prodotto in uno allo scritto difensivo.

RITENUTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

- Quanto dedotto non può integrare una causa di giustificazione per come invocato dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Badminton Milazzo, considerato che la

stessa Società avrebbe ben potuto previamente convocare e/o comunque schierare in occasione della Competizione in indirizzo altro/i atleta/i uomo/uomini scegliendolo/i dal proprio elenco ufficiale, consegnato a questo Giudice dai competenti uffici centrali della Federazione, da aggiungersi così all'atleta che poi è risultato all'ultimo indisposto (oltre che a quello che ha disputato la disciplina "DX"), e così proprio per - ma non solo - prevenire un simile evento. Né la Società stessa ha dedotto altre impossibilità nella previa convocazione/schieramento di altro/i atleta/i di sesso maschile. A fronte di ciò, le esigenze di regolarità delle competizioni non possono che prevalere.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, il Giudice Sportivo Nazionale sulla fattispecie sottoposta al suo esame, esaminati i documenti ed in osservanza delle norme federali:

P.Q.M.

- Conferma il risultato ed il punteggio di cui al Referto di Gara del Giudice Arbitro.
- Deplora a norma dell'articolo 21 del Regolamento di Giustizia la Società ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BADMINTON MILAZZO (cod. aff.1820) avvertendola, che il ripetersi della violazione oggetto del presente procedimento comporterà sanzioni più gravi.

Così deciso il 11 giugno 2026

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE:

Avv. Luca Sanzi



Si comunichi alle parti interessate.